

TAR Milano 04/11/1997 n. 1897

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Se è vero che l'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel prevedere che le offerte sotto la soglia di anomalia debbono essere corredate da giustificazioni fin dalla loro presentazione intende dissuadere le Ditte concorrenti dalla presentazione di offerte avventurose, proprio attraverso l'obbligo di dare simultanea spiegazione dei ribassi praticati, consentendo all'Autorità di gara di selezionare ictu oculi le proposte manifestamente prive di qualsiasi credibilità, è pur vero che tale regola non preclude l'eventuale contraddittorio con la Ditta offerente tutte le volte in cui la convenienza della proposta, sulla base delle pur sommarie indicazioni fornite dalla Ditta stessa, non risulti a prima vista inattendibile ovvero, all'opposto, già di per sé congruamente giustificata.